

BVGer A-7148/2010 vom 19. Dezember 2012

Bundesverwaltungsgericht, 2012-12-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-7148_2010

FR: TAF A-7148/2010 du 19 décembre 2012

IT: TAF A-7148/2010 del 19 dicembre 2012

Regeste

Dogane

Erwägungen

E. 1.1

Giusta l'art. 31 della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi allo scrivente Tribunale, nella misura in cui non concerne la procedura di imposizione doganale (art. 3 lett. e PA), è retta dalla PA (cfr. art. 37 LTAF; art. 2 cpv. 4 PA). I ricorsi presentati avverso le decisioni pronunciate nelle procedure in materia doganale sono di competenza del Tribunale amministrativo federale (art. 33 lett. d LTAF). In particolare, il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire in merito ai ricorsi omisso medio presentati avverso le decisioni della DCD, allorquando - come nel caso concreto (cfr. decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale A-7148/2010 del 19 luglio 2012, nonché decisione del Tribunale federale 2C_812/2012 del 20 settembre 2012 che conferma la competenza dello scrivente Tribunale in caso analogo a quello in esame) - sono dati i presupposti ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 PA. Nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale l'Amministrazione delle dogane è rappresentata dalla Direzione generale delle dogane (cfr. art. 116 cpv. 2 della Legge sulle dogane del 18 marzo 2005 [LD, RS 631.0]).

E. 1.2.1

Il 1° maggio 2007 sono entrate in vigore la LD e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01). Giusta l'art. 132 cpv. 1 LD, le procedure d'imposizione doganale pendenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge vengono concluse secondo il diritto previgente ed entro il termine assegnato dallo stesso. Nella misura in cui la fattispecie in esame concerne il periodo tra il 15 luglio 2003 e il 30 novembre 2005, alla stessa risultano ancora applicabili la vLD e la relativa Ordinanza del 10 luglio 1926 della legge sulle dogane (vOLD, RU 42 461 e CS 6 523). Per quel che riguarda invece la procedura, alla presente fattispecie risulta per contro di principio applicabile il nuovo diritto procedurale di cui alla LD, anche se in concreto sul piano materiale la fattispecie rimane sottoposta alla vLD (cfr. art. 132 LD; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 2.1, A-3197/2009 del 10 maggio 2011 consid. 1.2 con rinvii e A-1528/2008 del 25 maggio 2010 consid. 1.2 con rinvii).

E. 1.2.2

La LIVA è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Fatto salvo l'art. 113 LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i rapporti di diritto sorti durante la loro validità (art. 112 cpv. 1 LIVA). Nella misura in cui la fattispecie in esame concerne il periodo tra il 15 luglio 2003 e il 30 novembre 2005, alla stessa risulta applicabile materialmente l'allora vigente vLIVA, entrata in vigore il 1° gennaio 2001 (cfr. art. 94 cpv. 1 vLIVA; Decreto del Consiglio federale [DCF] del 29 marzo 2000, RU 2000 1344).

E. 1.3

Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52 PA). L'atto impugnato è una decisione della DCD fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5 PA, che condanna il ricorrente al pagamento posticipato dei tributi doganali, il cui giudizio su ricorso è stato deferito allo scrivente Tribunale in virtù dell'art. 47 cpv. 2 PA. Poiché la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per la ricorrente, quest'ultima risulta legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 PA. Visto quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.

E. 2.1

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, Basilea 2008, n. m. 2.149; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).

E. 2.2

Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi adottati (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Pierre Moor/Etienne Poltier, *Droit administratif*, vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 677). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. m. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52 PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

E. 2.3

In merito all'esame delle decisioni di riscossione posticipata fondate sull'art. 12 DPA - come nel caso concreto - è importante precisare che sebbene la predetta disposizione sia contenuta in una legge penale a causa del suo legame con il diritto penale, la stessa è una norma di diritto fiscale, applicabile in materia di diritto doganale e in materia di IVA all'importazione (cfr. Pascal Mollard/Xavier Oberson/Anne Tissot Benedetto, *Traité TVA*, Basilea 2009, pag. 555 n. 468). La procedura giusta l'art. 12 cpv. 1 e 2 DPA concernente l'obbligo pagamento dei tributi non pagati a causa di una infrazione alla legislazione amministrativa è una procedura amministrativa che si distingue chiaramente dalla procedura penale (cfr. decisione del Tribunale federale 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.2). Il credito fondato sull'art. 12 DPA è un credito fiscale (cfr. decisione del Tribunale federale 2A.602/2003 del 10 maggio 2004 consid. 3.5). Ciò detto, esso può fondarsi su dei fatti stabiliti durante la procedura penale avviata dall'autorità doganale sulla base della DPA. I processi verbali e i documenti della procedura penale possono pertanto essere ripresi dal giudice amministrativo che deve apprezzarli alla luce delle regole del diritto amministrativo, in particolare della PA (Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, *op. cit.*, pag. 559 n. 491 seg. con rinvii; cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 4.4.1).

E. 3

In concreto, va dapprima rammentato che con decisione incidentale 19 luglio 2012 lo scrivente Tribunale si è dichiarato competente per statuire in merito al presente gravame trattando il ricorso 22 ottobre 2009 pre-sentato dal ricorrente avverso la decisione sull'obbligo di pagamento 18 settembre 2009 della DCD, quale ricorso omissio medio. Orbene, la trattazione del suddetto ricorso omissio medio, presuppone che la decisione impugnata sia sufficientemente motivata (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-2925/2010 del 25 novembre 2010 consid. 1.2.2.3). Prima d'entrare nel merito al riguardo, è pertanto opportuno verificare tale evenienza.

E. 3.1.1

Il dovere per l'autorità di motivare la sua decisione deriva dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). A livello procedurale, tale garanzia è concretizzata dall'art. 35 PA. Scopo di ottenere una decisione motivata è che il destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1, DTF 129 I 232 consid. 3.2 con riferimenti, DTF 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che l'autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito. L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 130 II 530 consid. 4.3, la già citata DTF 129 II 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2b; decisione del Tribunale amministrativo federale A-6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5.2.2 con riferimenti ivi citati; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; Rene Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser, *Öffentliches Prozessrecht*, 2. ed., Basilea 2010, n. 437; Lorenz Kneubühler, *Die Begründungspflicht. Eine Untersuchung über die Pflicht der Behörden zur Begründung ihrer Entscheide*, Berna/Stoccarda/Vienna 1998, pag. 29 segg.).

E. 3.1.2

Peraltro, la motivazione non deve necessariamente trovarsi nella decisione stessa; essa può anche trovarsi in un documento separato che sia stato portato a conoscenza dell'interessato o può discendere dal rinvio a una presa di posizione di un'altra autorità sempre portata a conoscenza dell'interessato (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c, DTF 113 II 204 consid. 2; Lorenz Kneubühler, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [Kommentar VwVG], Zurigo 2008, n. 8 ad art. 35 PA; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4. ed., Basilea 1991, pag. 150 seg.), basta che il destinatario sia in grado di procurarsi i documenti ai quali la decisione rimanda (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 535 con rinvii). L'ampiezza della motivazione non può tuttavia essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della persona toccata nonché applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La motivazione può anche essere sommaria, ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio (cfr. Scolari, op. cit., n. 531 con i numerosi rinvii giurisprudenziali; decisione del Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011 consid. 3; decisione del Tribunale amministrativo federale A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 4.2.1).

E. 3.1.3

A titolo eccezionale, la violazione dell'obbligo di motivazione può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati adottati in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (cfr. DTF 126 I 72 consid. 2 con numerosi rinvii, DTF 116 V 28 consid. 3, tra le molte decisioni del Tribunale amministrativo federale, A-6872/2010 del 1° settembre 2011 consid. 2.1; Blaise Knapp, op. cit., pag. 150 seg.).

E. 3.2

In casu, la decisione sull'obbligo di pagamento del 18 settembre 2009 della DCD risulta motivata in maniera sommaria. Essa si fonda principalmente sul processo verbale finale 18 settembre 2009, al quale la stessa rinvia. Nella risposta 30 agosto 2012, a cui è stata invitata l'autorità inferiore, quest'ultima ha accennato sommariamente ai motivi per cui il ricorrente è tenuto al pagamento dei tributi in oggetto, rimandando per quanto concerne la fattispecie alla base di detta imposizione alla decisione penale 29 marzo 2011, nonché alla comunicazione 13 settembre 2011 (cfr. docc. C.2.3 e A.2.7 dell'incarto prodotto dalla DGD con risposta 30 agosto 2012 [di seguito: inc. DGD]). Per quanto concerne il diritto, la stessa si è invece limitata a rimandare agli atti della causa. Essa ha per contro preso puntuale posizione sulle censure sollevate dal ricorrente nel proprio ricorso, facendo preciso riferimento a quanto da lei già constatato nell'ambito del procedimento penale, indicando il documento determinante, nonché il punto preciso ove ha trattato la censura (cfr. risposta 30 agosto 2012, pag. 3 seg.). Con duplice 6 novembre 2012, l'autorità inferiore ha ulteriormente completato la propria motivazione. Orbene, in concreto ci si potrebbe domandare se una simile motivazione vada considerata sufficiente ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost., visti i numerosi rinvii ad atti legati alla procedura penale e le spiegazioni sommarie contenute nella decisione, nonché nella risposta e nella duplice. Nondimeno dagli atti dell'incarto, non risulta che il ricorrente lamenti una qualsiasi voglia lesione del diritto di

essere sentito. Dagli allegati prodotti dal ricorrente - segnatamente dal ricorso 22 ottobre 2009 - risulta anzi ch'egli ha preso posizione in maniera puntuale sulla decisione impugnata, indicando lui stesso i fatti pertinenti e i punti da lui contestati. In particolar modo, nell'allegato di replica 5 ottobre 2012 il ricorrente ha poi riassunto i fatti alla base del gravame, facendo lui stesso riferimento agli atti del procedimento penale. Dal momento che la decisione impugnata si fonda sulla medesima fattispecie alla base del procedimento penale, che i rinvii effettuati dall'autorità inferiore sono precisi, nonché che le circostanze di fatto risultano chiare al ricorrente, si può concludere che quest'ultimo non ha subito alcun pregiudizio dalla motivazione adottata dall'autorità inferiore. In tali particolari circostanze, la motivazione appare pertanto sufficiente. Ciò appurato, lo scrivente Tribunale può ora procedere all'esame di merito del presente gravame.

E. 4

Il ricorrente censura innanzitutto che i crediti fiscali relativi ai dazi doganali e all'IVA per le importazioni avvenute nel 2003 sarebbero prescritti, di modo che la richiesta di pagamento avanzata dall'autorità inferiore sarebbe perente.

E. 4.1

La prescrizione è una questione di diritto che va esaminata d'ufficio dall'autorità e non necessita d'essere sollevata dall'assoggettato (cfr. decisione del Tribunale federale 2C_551/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.3; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1214/2011 del 2 ottobre 2012 consid. 4.1 e A-2076/2008 del 6 gennaio 2011 consid. 4.2; Michael Beusch, *Der Untergang der Steuerforderung*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pag. 278). Ciò indicato, al fine si stabilire se i crediti in oggetto sono prescritti (cfr. consid. 4.3 del presente giudizio), va stabilito a priori il diritto applicabile e conseguentemente il termine stesso di prescrizione (cfr. consid. 4.2 del presente giudizio).

E. 4.2

La prescrizione, nella misura in cui concerne l'esistenza del credito fiscale, è di diritto materiale (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-1542/2008 del 20 aprile 2010 consid. 8.1 con rinvii; DTF 126 II 1 consid. 2a con rinvii; RDAF 2003 II 498). Per questo motivo, alla stessa risulta applicabile il diritto vigente al momento in cui le circostanze di fatto alla base del presente gravame hanno avuto luogo (cfr. consid. 1.2 del presente giudizio).

E. 4.2.1

La vLD rispettivamente la vLIVA regolano la prescrizione allor-quando il credito non sia stato riscosso a norma degli artt. 64 e 126 vLD, rispettivamente dell'art. 79 cpv. 1 vLIVA. Per quanto riguarda fattispecie di carattere penale, determinante è invece la DPA. Giusta l'art. 12 cpv. 4 DPA, l'obbligo di pagamento o di restituzione non si prescrive finché non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena (cfr. Michael Beusch/Jasmin Malla, *Steuerstrafrecht - ein Entwirungsversuch*, in: *Zweizerische Zeitschrift für Strafrecht [ZStrR]*, Vol. 130, Berna 2012, pag. 263). In materia di contravvenzioni, l'azione penale si prescrive in due anni (art. 11 cpv. 1 DPA). Se invece la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse, come nel caso in esame, il termine di prescrizione è di 5 anni. In caso d'interruzione della prescrizione, il termine non può essere prolungato di più della metà (cfr. art. 11 cpv. 2 DPA). Per i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione (cfr. art. 11 cpv. 3 DPA; decisione del Tribunale

amministrativo federale A-1542/2008 del 20 aprile 2010 consid. 8.2). Siffatta sospensione si applica sia alla prescrizione relativa, che a quella assoluta (cfr. DTF 119 IV 330 consid. 2; DTF 112 Ib 576 con-sid. 13b, DTF 110 Ib 306 consid. 3b; decisione del Tribunale amministrativo federale A-5828/2008 del 1° aprile 2010 consid. 8.1.1 con rinvii).

E. 4.2.2

In merito alla predetta prescrizione, occorre tuttavia rilevare che in data 1° ottobre 2002 rispettivamente 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore la revisione concernente gli artt. 70 e segg. del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0; RU 2002 2986) e la revisione della parte generale del CP del 13 dicembre 2002 (RU 2006 3459) che, benché non abbiano toccato direttamente la DPA, hanno avuto conseguenze anche per il diritto penale amministrativo. Nell'ambito della prima revisione menzionata, il legislatore ha infatti previsto una norma di trasformazione (art. 333 cpv. 5 lett. b-c CP nella versione del 22 marzo 2002 [RU 2002 2986]), poi ripresa nell'ambito della revisione successiva (le lett. b e c nella versione del 22 marzo 2002 sono rimaste immutate anche se sono ora contenute nell'art. 333 cpv. 6 CP) in base alla quale, fatto salvo l'art. 11 cpv. 3 DPA, le norme sull'interruzione e la sospensione della prescrizione dell'azione penale sono abrogate, mentre i termini di prescrizione dell'azione penale per tutte le contravvenzioni superiori a un anno sono stati raddoppiati (cfr. Michael Beusch, in: Martin Zweifel/Peter Athanas/Maja Bauer-Balmelli [ed.], *Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht*, vol. II/3, *Bundesgesetz über die Stempelabgaben [StG]*, Basilea 2006, considerazioni introduttive ad artt. 45-50, n. 54 e segg.; Jan Langlo, *Prescription des infractions fiscales: le piège de l'article 333 alinéa 6 CP*, in: *Archivi di diritto fiscale svizzero [ASA]* vol. 75, pag. 433 e segg.). Secondo questa norma, i termini generali di prescrizione contenuti nella DPA sono ora quindi di 4 anni e di 10 anni ritenuto che, se risulta essere più lungo di quello dei delitti della medesima legge (art. 97 cpv. 1 lett. c CP), il termine di prescrizione valevole per le contravvenzioni deve essere però ridotto in modo corrispondente (cfr. DTF 134 IV 328 consid. 2.1; DTAF 2009/56 consid. 4.3; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1542/2008 del 20 aprile 2010 consid. 8.3).

E. 4.2.3

Per quel che concerne in particolare il termine di prescrizione di 5 anni prevista per le contravvenzioni consistenti nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell'ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 DPA, si osserva che lo stesso, a seguito della sopracitata modifica entrata in vigore il 1° ottobre 2002, è stato raddoppiato (cfr. art. 333 cpv. 5 lett. b-c CP nella versione del 22 marzo 2002 [RU 2002 2986]; cfr. consid. 4.2.2 del presente giudizio; cfr. parimenti decisione del Tribunale amministrativo federale A-5828/2008 del 1° aprile 2010 consid. 8.1.2). Nondimeno, poiché il nuovo termine di prescrizione di 10 anni risulta più lungo di quello previsto per i delitti, la giurisprudenza ha ridotto quest'ultimo a 7 anni (cfr. DTF 134 IV 328 consid. 2.1 con rinvii). In definitiva, in base al diritto in vigore a partire dal 1° ottobre 2002, il termine unico di prescrizione è dunque di 7 anni (cfr. art. 11 cpv. 2 DPA in relazione con l'art. 333 cpv. 6 lett. b CP e con DTF 134 IV 328 consid. 2.1 che rinvia all'art. 97 cpv. 1 lett. c CP; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1542/2008 del 20 aprile 2010 consid. 8.5).

E. 4.3

In concreto, le importazioni litigiose sono avvenute tra il 15 luglio 2003 e il 30 novembre 2005, ovvero successivamente all'entrata in vigore della modifica 1° ottobre 2002. La fattispecie che qui ci concerne rientra sotto l'art. 11 cpv. 2 DPA. Il termine di prescrizione applicabile alla presente fattispecie è pertanto di 7 anni (cfr. consid. 4.2.3 che precede). Detto termine ha iniziato a decorrere al più presto il 15 luglio 2003 ed è stato sospeso con il deposito del ricorso 22 ottobre 2009 avverso la decisione sull'obbligo di pagamento del 18 settembre 2009 dell'autorità inferiore, conformemente all'art. 11 cpv. 3 DPA. Orbene, a quel momento il termine di prescrizione di 7 anni, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, non era ancora perente. In tali circostanze, si deve pertanto concludere che nessuno dei crediti oggetto del presente gravame risulta prescritto. La censura del ricorrente non può dunque che essere respinta.

E. 5

Ciò stabilito, rimane ora da esaminare se l'imposizione delle importazioni in oggetto effettuata dall'autorità inferiore è corretta o meno (cfr. consid. 5.5 e 5.6 del presente giudizio). Detto esame implica dapprima che vengano rammentate le basi dell'imposizione doganale (cfr. consid. 5.1 del presente giudizio), i casi particolari in cui è previsto un trattamento preferenziale della merce importata (cfr. consid. 5.2 del presente giudizio), il caso speciale del traffico rurale di confine (cfr. consid. 5.3 del presente giudizio) e le conseguenze in caso di violazione della legislazione doganale, quale ad esempio la riscossione posticipata dei tributi doganali non versati a torto, e conseguentemente dell'IVA, in virtù dell'art. 12 DPA (cfr. consid. 5.4 del presente giudizio).

E. 5.1

Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7 LD, artt. 1 cpv. 1 e 21 cpv. 1 vLD), le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-2925/2010 del 25 novembre 2010 consid. 2.1) e devono essere tassate secondo la LD, rispettivamente la vLD, nonché la Legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD; RS 632.10; cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.1 con rinvii e A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.1).

E. 5.1.1

Il regime doganale è fondato sull'autodichiarazione. In virtù di detto principio, tutte le merci che sono importate od esportate devono essere presentate all'ufficio doganale competente, poste sotto controllo doganale e dichiarate per lo sdoganamento dalla persona soggetta all'obbligo di denuncia (cfr. art. 6 vLD, analogamente art. 25 cpv. 1 LD). Detto in altri termini, la legge doganale impone alle persone soggette all'obbligo della denuncia doganale di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l'esecuzione del controllo doganale stesso e stabilire l'obbligo di pagare il dazio (cfr. art. 29 cpv. 1 vLD, analogamente art. 25 cpv. 1 LD; cfr. parimenti decisioni del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.2 e A-393/2009 del 14 aprile 2011 consid. 3.1).

E. 5.1.2

Giusta l'art. 13 cpv. 1 vLD, il pagamento del dazio incombe alle persone soggette all'obbligo della denuncia doganale e a quelle indicate nell'art. 9 vLD come pure alle persone per conto delle quali le merci sono state importate o esportate. Secondo l'art. 9 cpv. 1 vLD, sono in particolare soggette all'obbligo di denuncia doganale le persone che

trasportano merci oltre il confine nonché i loro mandanti. Quanto disposto dagli artt. 9 e 13 vLD è ripreso analogamente dall'attuale LD agli artt. 26 e 70 cpv. 2 LD. Giusta gli artt. 13 cpv. 1 vLD e 70 cpv. 3 LD, i debitori doganali rispondono solidalmente delle somme dovute. Il diritto di regresso fra di loro è retto dalle norme del diritto civile, e meglio dal Codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO, RS 220; cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.1.3, A-5907/2008 del 4 febbraio 2011 consid. 4.3, A-1482/2007 del 2 aprile 2008 consid. 4.4 e A-1741/2006 del 4 marzo 2008 consid. 2.1).

E. 5.1.3

L'art. 1 cpv. 1 LTD precisa che tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale svizzera devono essere sdoganate conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2, i quali informano circa i dazi all'importazione come pure circa l'eventuale contingente doganale. Giusta l'art. 21 cpv. 2 vLD il dazio, salvo altre disposizioni di tariffa, è riscosso in base alle aliquote, ai fattori determinanti in vigore il giorno nel quale comincia l'obbligo di pagamento, ovvero nel momento in cui la dichiarazione doganale viene accettata, oppure, in caso di non adempimento dell'obbligo di dichiarazione, nel momento in cui la merce ha varcato il confine (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2 vLD); di principio l'importo del dazio è determinato dalla natura, dalla qualità e dallo stato della merce al momento in cui essa è posta sotto controllo doganale (cfr. art. 23 vLD; decisione del Tribunale amministrativo federale A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 5.1.4).

E. 5.1.4

A seguito dell'Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (RS 0.632.20), la Confederazione ha introdotto dei prezzi soglia per certi prodotti agricoli e fissato dei contingenti doganali che determinano la quantità massima di un prodotto agricolo che può essere importato ad un'aliquota di dazio bassa, denominata "aliquota di dazio del contingente" (ADC). Le aliquote di dazio applicabili alle quantità che eccedono il contingente, denominate "aliquota di dazio fuori contingente" (ADFC) e "aliquota di dazio fuori contingente ridotta" (ADFC codice 1), sono state fissate dal Consiglio federale ad un livello più elevato allo scopo volontario di dissuadere le importazioni. Tale opinione è condivisa dal Tribunale federale che ha chiaramente ammesso che i prezzi fissati per le importazioni fuori contingente hanno carattere proibitivo (cfr. DTF 129 II 160 consid. 2.1, DTF 128 II 34 consid. 2b; decisioni del Tribunale federale 2A.262/2002 del 7 gennaio 2003 consid. 2 e 2A.295/2001 del 6 novembre 2001 consid. 2b; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 5.1.5 e A-3931/2008 del 19 luglio 2010 consid. 5.1; cfr. parimenti Messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 1996 concernente la riforma della politica agricola: Seconda tappa [Politica agricola 2002], FF 1996 IV 1, pag. 89 e segg.).

E. 5.1.5

L'importazione frumento e di mais, come pure le modalità d'assegnazione dei rispettivi contingenti doganali, sono regolate dall'Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione di prodotti agricoli (vOIAgr, RU 1998 3125 con successive modifiche; cfr. altresì l'attuale Ordinanza del 26 ottobre 2011 [OIAgr, RS 916.01]) che si fonda sulla Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1; cfr. art. 10 cpv. 4 lett. b e c LTD in relazione all'art. 21 seg. LAgr). L'importazione di alimenti per animali - tra cui anche il frumento e il mais - è attualmente regolamentata in maniera speciale dall'Ordinanza

del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (OsAIA, RS 916.307) e dall'Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia (DFE) del 26 ottobre 2001 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (OLAIA, RS 916.307.1) - le quali hanno sostituito l'Ordinanza del 26 maggio 1999 concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, RU 1999 1780) - nonché dall'Ordinanza del 25 aprile 2001 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di cereali, cereali speciali e alimenti ricchi di energia e di proteine per l'alimentazione di animali (Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di cereali, RS 531.215.17).

E. 5.1.6

Affinché un determinato prodotto agricolo possa essere importato generalmente l'importatore deve - su riserva delle deroghe all'obbligo di permesso previste espressamente dall'attuale OIAgr, rispettivamente dalla vOIAgr e dalle Ordinanze concernenti l'importazione di prodotti specifici - possedere sia un permesso generale d'importazione (PGI), sia una quota di contingente doganale sufficiente (cfr. artt. 1 seg., 13 cpv. 2 OIAgr e Allegato 4 OIAgr; cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 5.1.7 con rinvii). Per quel che concerne l'importazione di mais e frumento destinati all'alimentazione animale, detto obbligo di permesso è previsto all'art. 2 cpv. 1 dell'Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di cereali.

E. 5.1.7

Ciò indicato, per quanto concerne in particolare l'importazione di cereali destinati al foraggiamento degli animali, va altresì precisato che fino al 1° luglio 2001 la legislazione allora applicabile, e meglio la Legge federale del 20 marzo 1959 concernente l'approvvigionamento del Paese con cereali [legge sui cereali; RU 1959 1021 con le successive modifiche], sottoponeva quest'ultima all'obbligo di denaturazione dei cereali. Detto obbligo di denaturazione è poi stato soppresso a partire dal 1° aprile 2006, con l'abrogazione della Legge sui cereali con effetto a partire dal 1° luglio 2001 con l'entrata in vigore della Legge federale del 20 marzo 2000 concernente l'abrogazione della legge sui cereali (RU 2001 1539; FF 1999 8173), nonché l'adattamento della tariffa doganale da parte del Consiglio federale per mezzo dell'Ordinanza del 1° marzo 2006 concernente la modifica degli allegati alla legge sulla tariffa delle dogane e di altri atti legislativi nell'ambito della soppressione della denaturazione di cereali panificabili (RU 2006 867).

E. 5.1.8

In specifici casi la legislazione doganale prevede poi un trattamento preferenziale delle merci, segnatamente l'applicazione alle stesse di aliquote di dazio ridotte. Ciò è in particolare il caso per le merci per cui sussiste un "impegno d'impiego" (cfr. consid. 5.1.8.1 del presente giudizio) o la cui origine, se provata, implica un'agevolazione doganale (cfr. consid. 5.1.8.2 del presente giudizio).

E. 5.1.8.1

Per le merci per cui sussiste un "impegno d'impiego" (definito quale "impegno circa l'uso" sotto l'egida della vLD e della vOLD) - ossia l'impegno di validità generale ad impiegare la merce solo per un determinato scopo, senza limitazioni per quanto concerne la quantità e la provenienza della merce nonché la durata (cfr. art. 2 lett. c dell'Ordinanza del 4 aprile 2007 del Dipartimento federale delle finanze sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo

scopo d'impiego [OADO, RS 631.012]) - sia la vLD che l'attuale LD prevedono la concessione dell'imposizione ad un'ali-quota di dazio ridotta (cfr. art. 18 vLD e art. 40 vOLD, art. 14 LD e artt. 51 e segg. OD; cfr. parimenti la vecchia Ordinanza del 20 settembre 1999 sull'agevolazione doganale secondo l'impiego [vOADO, RU 1999 2474] e l'attuale OADO). La concessione dell'aliquota di dazio ridotta presuppone tuttavia la sussistenza della prova di siffatto "impegno d'impiego", in difetto della quale la predetta agevolazione non è ovviamente applicabile alla merce interessata.

E. 5.1.8.2

Ciò indicato, anche l'origine di determinate merci può dar luogo ad un trattamento preferenziale, rispettivamente ad una franchigia dai dazi, al momento del loro passaggio alla dogana (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 3.1 con i numerosi rinvii). La Svizzera ha infatti concluso numerosi accordi internazionali in tal senso (cfr. al riguardo le decisioni del Tribunale amministrativo federale A-4259/2007 del 28 luglio 2008 consid. 3.1, A-1482/2007 del 2 aprile 2008 consid. 4.5, A-1715/2006 del 9 novembre 2007 consid. 2.2 e A-1883/2007 del 4 settembre 2007 consid. 3.2; Remo Arpagaus, in: Heinrich Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [ed.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Zollrecht, Vol. XII, 2. ed., Basilea 2007, n. 561; Marco Villa, La réglementation de l'origine des marchandises, Étude de droit suisse et de droit communautaire, Losanna 1998, pag. 117 e segg.). Per quanto riguarda i prodotti originari della Comunità economica europea (CEE), essi beneficiano di un trattamento preferenziale all'importazione in base all'Accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione svizzera e la CEE (RS 0.632.401 [di seguito: Accordo]; cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-4259/2007 del 28 luglio 2008 consid. 3.1). A norma del citato Accordo, il trattamento preferenziale è concesso dietro presentazione di un certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 o di una dichiarazione di origine su fattura (cfr. art. 16 cpv. 1 del Protocollo n. 3 del 28 aprile 2004 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa [Protocollo; RS 0.632.401.3], già applicabile a partire dal 1° luglio 2002 [cfr. decisione n. 1/2004 del 28 aprile 2004 del Comitato misto Svizzera - UE che modifica il Protocollo n. 3 dell'Accordo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, RS 0.632.401.31; cfr. parimenti decisione del Tribunale federale 2C_99/2011 del 6 ottobre 2011 consid. 4.2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-4259/2007 del 28 luglio 2008 consid. 3.2). La presentazione della prova dell'origine della merce è la condizione sine qua non alla base della concessione di un regime preferenziale (cfr. Villa, op. cit., pag. 402). Pertanto, in assenza di una siffatta prova d'origine, non sussiste alcun diritto ad un trattamento preferenziale della merce importata e dunque nessun diritto a che alla stessa vengano applicate delle aliquote preferenziali.

E. 5.2

In deroga a quanto indicato in precedenza (cfr. consid. 5.1 del presente giudizio), la legislazione doganale prevede una regolamentazione speciale per quanto concerne il traffico rurale di confine, il quale - a certe determinate condizioni e solo in taluni casi - è soggetto all'esenzione dal dazio all'importazione. Il traffico rurale di confine è regolamentato dall'art. 14 cifre 19, 23 e 24, dagli artt. 28 e 58 vLD, come pure dagli artt. 24, 28, 34 e 115 vOLD (cfr. gli attuali artt. 8 cpv. 2 lett. j e 43 LD, nonché artt. 118-120 OD; cfr. parimenti decisioni del Tribunale amministrativo federale A-2925/2010 del 25 ottobre

2010 consid. 2.2 seg. e A-1673/2006 del 20 settembre 2007 consid. 2.1 seg.). Il traffico rurale di confine tra la Svizzera e la Repubblica Italia è altresì regolamentato dalla Convenzione tra la Svizzera e l'Italia del 2 luglio 1953 per il traffico di frontiera ed il pascolo (RS 0.631.256.945.41 [di seguito: Convenzione]). In caso di disaccordo tra la predetta Convenzione e il diritto doganale svizzero, va di principio applicata la Convenzione che, essendo di diritto internazionale, prevale sul diritto interno svizzero (cfr. DTF 136 III 168 consid. 3.3.4, DTF 125 II 417 consid. 4c; decisione del Tribunale federale 2C_743/2011 del 19 settembre 2010 consid. 5.1 e segg.; decisione del Tribunale amministrativo federale A-4762/2010 del 15 giugno 2011 consid. 3.2 con i numerosi rinvii). Orbene, dal momento che in concreto, per quanto attiene alla fattispecie che qui ci occupa, le condizioni alla base del traffico rurale di confine oltre ad essere essenzialmente le stesse per entrambi i regimi giuridici non risultano problematiche, ci si riferirà qui di seguito sia alla Convenzione, che al diritto doganale svizzero.

E. 5.2.1

Diversamente dall'attuale LD (cfr. art. 43 cpv. 1 LD), la vLD non definisce la nozione di traffico rurale di confine. Secondo la predetta Convenzione, che designa il traffico rurale di confine quale traffico di frontiera, lo stesso consiste nel traffico di importazione e di esportazione (definitiva o temporanea) svolgentesi tra le due zone di frontiera (ossia le due strisce di territorio situato ai due lati del confine comune, che si estende di circa 10 km, di cui fanno parte i Comuni elencati nell'Annesso I alla Convenzione), limitrofe e contigue, in quanto si tratti di scambi esclusivamente effettuati dai relativi abitanti per i bisogni normali delle proprie singole economie domestiche, o per la coltivazione e conduzione dei loro terreni (cfr. art. 1 della Convenzione).

E. 5.2.2

Ai sensi dell'art. 2 cifra I e II lett. a della Convenzione, i frontalieri che hanno le loro aziende agricole e forestali nella zona di frontiera di uno dei due Stati (Svizzera e Italia) e che curino personalmente, come pro-prietari, affittuari od usufruttuari la coltivazione o lo sfruttamento forestale di terreni situati nella contigua zona di frontiera dell'altro Stato, come pure le persone di loro famiglia ed i loro dipendenti, godono della franchigia da ogni diritto di entrata o di uscita e da ogni altra tassa o imposta, sui prodotti greggi agricoli e forestali ottenuti dai terreni sopraccitati e trasportati nell'altra zona dai proprietari, affittuari, usufruttuari o da persone della loro famiglia o dai loro dipendenti. I prodotti greggi sono quelli che non hanno subito altra manipolazione all'infuori di quella richiesta per la loro raccolta e il loro trasporto. Analogamente, l'art. 14 cifra 23 vLD prevede l'esenzione dal dazio all'importazione dei prodotti greggi del suolo - eccettuati quelli della vigna - provenienti da fondi situati nella zona economica estera e coltivati dai loro proprietari, usufruttuari o affittuari, sempreché il coltivatore sia domiciliato nella zona economica svizzera e importi questi prodotti egli stesso o per mezzo dei propri indipendenti. Ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 vOLD, sono considerati prodotti greggi del suolo i prodotti dei campi, dei prati, degli orti, dei frutteti, come pure la legna e la torba, in quanto non abbiano subito altra manipolazione all'infuori di quella necessaria per raccogliarli e trasportarli.

E. 5.2.3

Giusta l'art. 2 cifra V della Convenzione, i frontalieri che intendono usufruirne dovranno presentare ogni anno alla dogana del proprio Stato un certificato dell'Autorità comunale competente dell'altra zona, dal quale risulti l'ubicazione dei fondi, la loro estensione ed il

genere delle culture, nonché il raccolto presunto. Secondo l'art. 28 cpv. 5 vOLD, le persone che vogliono usufruire della franchigia, devono presentare alla DCD competente, entro il mese di aprile di ogni anno, un certificato ufficiale comprovante la loro qualità di proprietari, usufruttuarie o affittuarie. Esse devono altresì presentare la dichiarazione circa il raccolto presumibile delle singole coltivazioni indicando l'ufficio doganale dal quale i prodotti saranno importati.

E. 5.2.4

Allorquando difettano i presupposti alla base del regime speciale previsto per il traffico rurale di confine, alle merci importate risulta applicabile il regime ordinario previsto dal diritto doganale per quest'ultime (cfr. consid. 5.1 del presente giudizio).

E. 5.3

Conformemente all'art. 72 vLIVA, la legislazione doganale è applicabile all'importazione di beni, purché le disposizioni in ambito IVA non vi deroghino. L'IVA sull'importazione è infatti legata alla medesima operazione che quella che fa nascere la pretesa doganale (cfr. decisione del Tribunale federale 2A.90/1999 del 26 febbraio 2001 consid. 2b in: *Steuer Revue/Revue fiscale* 56/2001 pag. 359). In linea di principio, il passaggio di un bene attraverso della linea doganale svizzera è sufficiente per determinare l'imposizione dell'importazione (cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-4480/2010 del 30 novembre 2011 consid. 2.1 seg. con i numerosi rinvii e A-8136/2010 del 1° novembre 2011 consid. 3.1). A tenore dell'art. 75 cpv. 1 vLIVA, sono contribuenti tutte le persone o società soggette all'obbligo di pagare il dazio. Le condizioni che reggono l'assoggettamento a tale obbligo ex artt. 9 e 13 vLD, nonché artt. 26 e 70 LD, sono parimenti pertinenti in tale occorrenza (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-4480/2010 del 30 novembre 2011 consid. 4.1).

E. 5.4

L'importazione di merci soggetta a dazio e all'IVA, in elusione dei disposti doganali, ottenendo l'ammissione in franchigia, allorquando dette merci non corrispondono alle condizioni prescritte per il traffico delle merci esenti dal dazio, costituisce un'infrazione alla legislazione fiscale applicabile (cfr. art. 74 cifra 9 vLD; art. 85 vLIVA). Giusta il rinvio degli artt. 80 vLD, 128 cpv. 1 LD e art. 88 vLIVA, l'art. 12 DPA è applicabile alle infrazioni doganali (cfr. decisione del Tribunale federale 2C_53/2011 del 2 maggio 2011 consid. 2.6; decisione del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.1).

E. 5.4.1

L'art. 12 cpv. 1 lett. a DPA dispone che qualora, per un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto riscossa, essa deve essere pagata successivamente, interessi compresi, e ciò indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona. L'art. 12 cpv. 2 DPA precisa che obbligata al pagamento è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa (cfr. artt. 9 e 13 vLD, artt. 26 e 70 cpv. 2 LD) o colui che ha beneficiato dell'indennità o del contributo (cfr. decisione del Tribunale federale 2C_53/2011 del 2 maggio 2011 consid. 2.6; decisione del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.2 con rinvii).

E. 5.4.2

Affinché l'art. 12 cpv. 2 DPA trovi applicazione, occorre che sia oggettivamente stata compiuta un'infrazione penale (cfr. decisioni del Tribunale federale 2C_53/2011 del 2 maggio 2011 consid. 2.6, 2C_456/2010 del 7 marzo 2010 consid. 5.2 e 2A.1/2004 del 31 marzo 2004 consid. 2.1; DTF 129 II 160 consid. 3.2, DTF 115 Ib 358 consid. 3a, DTF 106 Ib 218 consid. 2c; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-3931/2008 del 19 luglio 2010 consid. 6.3 e A-1741/2006 del 4 marzo 2008 consid. 2.2.3). L'applicazione di questa norma non dipende per contro né da una responsabilità penale specifica, né da una colpa, né ancora dal promovimento di una procedura penale (cfr. decisioni del Tribunale federale 2C_32/2011 del 7 aprile 2011 consid. 3.3, 2C_456/2010 del 7 marzo 2010 consid. 5.2 e 2C_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008 consid. 5; DTF 129 II 160 consid. 3.2, DTF 106 Ib 218 consid. 2c; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-2925/2010 del 25 novembre 2010 consid. 2.6 con rinvii e A-1741/2006 del 4 marzo 2008 consid. 2.2.3 con rinvii; cfr. Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, op. cit., pag. 556 n. 477; Andreas Eicker/Friedrich Frank/Jonas Achermann, *Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht*, Berna 2012, pag. 92 e segg.; Michael Beusch, in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher, *Zollgesetz [ZG]*, Berna 2009, n. 13 ad art. 70 LD e n. 37 seg. ad art. 85 LD). L'art. 12 cpv. 1 DPA permette dunque di procedere al recupero di una tassa (o un tributo) che non è stata percepita a seguito di un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, anche qualora nessuno sia punibile (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.3 con rinvii).

E. 5.4.3

Giusta l'art. 12 cpv. 3 DPA, la persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo l'art. 12 cpv. 2 DPA, della somma da pagare o da restituire. La responsabilità solidale di cui all'art. 12 cpv. 3 DPA concerne l'autore dell'infrazione e/o il compartecipe. Detta norma si applica all'autore e al compartecipe che non sono già assoggettati personalmente all'obbligo di pagamento in virtù dell'art. 12 cpv. 2 DPA. Per impegnare la loro responsabilità solidale, l'autore e il compartecipe devono aver commesso infrazione intenzionalmente.

Un'infrazione commessa per negligenza o per omissione non comporta infatti una responsabilità solidale. A differenza dei cpv. 1 e 2 dell'art. 12 DPA - in virtù dei quali l'autorità amministrativa può emanare delle decisioni d'assoggettamento suscettibili di fare l'oggetto di misure d'esecuzione - il cpv. 3 dell'art. 12 DPA esige che sia un'autorità penale o giudiziaria a pronunciarsi in merito alla responsabilità solidale di una persona (cfr. Eicker/Frank/Achermann, op. cit., pag. 93 seg.; cfr. parimenti DTF 115 Ib 216 consid. 3a con rinvio a DTF 114 Ib 94 consid. 5c; decisione del Tribunale amministrativo federale A-3798/2009 del 27 marzo 2012 consid. 5.2.6 con rinvii).

E. 5.5.1

In concreto, dagli atti dell'incarto prodotto dalla DGD con risposta 30 agosto 2012 risulta che dal 15 luglio 2003 al 30 novembre 2005 il ricorrente ha rivendicato e ottenuto la franchigia nel traffico rurale di confine per un totale di 1'373'910 kg di mais e di frumento (cfr. documenti giustificativi e dichiarazioni per l'importazione [doc. 1 in: sottoincarto cartonato C.1.1 dell'inc. DGD]). Dall'inchiesta penale è poi risultato che in realtà le condizioni per beneficiare dell'esenzione prevista nel traffico rurale di confine non erano adempiute, di modo che le predette merci erano invero soggette sia ai dazi doganali, che all'IVA (cfr. in particolare, scritto 13 set-tembre 2011 della DGD [doc. C.2.7 dell'inc. DGD], decisione penale 29 marzo 2011 della DGD [doc. C.2.3 dell'inc. DGD] nonché il

processo verbale finale 18 settembre 2009 a carico del ricorrente [in: sottoincarto cartonato C.1.2 dell'inc. DGD]). In effetti, gli esami esperiti dalle autorità doganali hanno permesso d'appurare l'esistenza di irregolarità, segnatamente che i prodotti importati non sono mai stati coltivati sui terreni dichiarati ai fini del traffico rurale di confine e che il contratto d'affittanza agraria alla base della dichiarata coltivazione dei terreni è falso. Di fatto, il ricorrente non avrebbe altresì mai affittato i terreni in questione e non avrebbe pertanto potuto disporre degli stessi. I cereali importati nel citato periodo non erano poi dei prodotti grezzi ai sensi degli artt. 14 cpv. 23 e 58 vLD, dell'art. 28 cpv. 1 e 2 vOLD, nonché dell'art. 2 della Convenzione, bensì dei cereali essiccati (cfr. processo verbale finale 18 settembre 2009, op. cit., pagg. 6-9). In tali circostanze, si deve pertanto concludere che è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha conseguentemente provveduto alla riscossione posticipata dei predetti tributi giusta l'art. 12 DPA.

E. 5.5.2

Ciò appurato, vanno ora stabilite le aliquote di dazio applicabili ai cereali e al mais importati tra il 15 luglio 2003 e il 30 novembre 2005. Al riguardo va subito rilevato che il ricorrente non contesta né l'assenza dei presupposti per ottenere la franchigia nel traffico rurale di confine, né le quantità di mais e frumento calcolate dall'autorità inferiore. Esso asserisce unicamente che l'autorità doganale avrebbe applicato al mais e ai cereali le aliquote di dazio errate.

E. 5.5.3

In merito, lo scrivente Tribunale procede dapprima all'esame dell'imposizione dei cereali.

E. 5.5.3.1

Per quanto concerne i cereali, il ricorrente nel proprio ricorso sottolinea che secondo la tariffa pubblicata sul sito www.tares.ch, al frumento per animali andrebbe applicata la voce di tariffa 1001.9060, la quale nei rapporti con i paesi dell'Unione europea prevede un'aliquota di dazio di fr. 14.40 per 100 kg di peso lordo, nei limiti del contingente doganale pre-ferenziale. L'aliquota normale ammonterebbe invece a fr. 16.-- per 100 kg di peso lordo. A suo avviso, l'aliquota di fr. 76.-- per 100 kg applicata dalle autorità doganali sarebbe in contrasto con la tariffa pubblicata. Egli sottolinea poi che i cereali importati in Svizzera sarebbero stati destinati ad uso foraggero, così come accertato dalla stessa autorità nel processo verbale finale 18 settembre 2009 ove è scritto: "[...] al momento del passaggio del confine doganale i cereali in questione, di proprietà del sig. A. _____, erano già interamente rivenduti alle ditte C. _____ e D. _____ quali mangimi per animali e venivano consegnati direttamente ai destinatari finali [...]" (cfr. citato verbale di cui al sottoincarto cartonato C.1.2 dell'inc. DGD, pag. 9), nonché dall'allegato n. 15 al citato verbale dove il prodotto sarebbe definito "frumento per animali". La destinazione foraggiera risulterebbe altresì dalla dichiarazione rilasciata il 25 settembre 2009 dalla C. _____ (cfr. ricorso 22 ottobre 2009, pag. 3 seg.). Dall'altra parte, l'autorità inferiore - con rinvio nella propria risposta 30 agosto 2012 a quanto illustrato al punto II.8 della decisione penale 29 marzo 2011 e ai suoi allegati (cfr. doc. C.2.3 dell'inc. DGD, pag. 10 seg.) - ha sottolineato che poiché i cereali non sono stati denaturati, agli stessi non può essere applicata l'aliquota di dazio prevista per il frumento per animali. Essa sostiene che in occasione del passaggio del confine il frumento deve essere denaturato (mediante colorazione dei cereali) al fine di evitare un impiego illecito. Dal momento che l'imposizione avviene sulla base della merce, così come essa si presenta al momento del passaggio del confine, non occorrerebbe quindi

tener conto di quanto avviene con la merce dopo il passaggio del confine e/o di cosa si intendeva farne. Essa ha poi indicato che il ricorrente non era titolare di una quota di contingente doganale e, d'altro canto, che l'applicazione dell'aliquota preferenziale per un prodotto originario dell'UE presuppone la presentazione di una prova dell'origine, che nella fattispecie difetterebbe. Sebbene la denominazione utilizzata dall'autorità inferiore sia fuorviante ("frumento per animali"), l'aliquota di dazio da lei applicata sarebbe dunque corretta (cfr. citato doc. C.2.3, pag. 10 seg.). Nella propria replica 5 ottobre 2012, ribadendo quanto appena indicato, il ricorrente sottolinea altresì che l'aliquota per il frumento ad uso foraggero andrebbe applicata indipendente dalla circostanza se il prodotto importato fosse denaturato o meno. A suo dire, la mancata denaturazione avrebbe semmai potuto condurre a una sanzione per aver violato un obbligo in tal senso, ammesso e concesso che, negli anni in questione, vi fosse una disposizione di legge che stabiliva siffatto obbligo (cfr. replica 5 ottobre 2012, pag. 4 seg.). Nella propria duplice 6 novembre 2012, l'autorità inferiore si è riconfermata in quanto indicato in precedenza, sottolineando che poiché le merci possono essere modificate o scambiate successivamente al loro passaggio dal confine, tener conto delle circostanze che intervengono successivamente rischierebbe di generare abusi e arbitri (cfr. citata duplice, pag. 2).

E. 5.5.3.2

Al riguardo, va rilevato che - come giustamente accennato, ma tuttavia non spiegato in dettaglio, dall'autorità inferiore (cfr. consid. 5.5.3.1 del presente giudizio) - fino al 1° aprile 2006 la legislazione applicabile in materia d'importazione di frumento destinato all'alimentazione animale, esigeva che lo stesso venisse denaturato (cfr. consid. 5.1.5.2 del presente giudizio). Orbene, dagli atti dell'incanto, come pure per stessa ammissione del ricorrente, risulta che il frumento importato tra il 15 luglio 2003 e il 30 novembre 2005 è stato essiccato, ma non denaturato (cfr. processo verbale finale 18 settembre 2009, pag. 7 [in: sottoincanto cartonato C.1.2 dell'inc. DGD]; processo verbale d'interrogatorio 14 maggio 2007, pag. 8 [doc. 12 in: sottoincanto cartonato C.1.1 dell'inc. DGD]; processo verbale d'interrogatorio 15 ottobre 2008, pag. 3 [doc. 41 in: sottoincanto cartonato C.1.1 dell'inc. DGD]). Dal momento che di principio l'importo del dazio è determinato dalla natura, dalla qualità e dallo stato della merce al momento in cui essa è posta sotto controllo doganale (cfr. consid. 5.1.3 del presente giudizio), non occorre tener conto di quanto avviene con la merce successivamente al passaggio del confine. Orbene, può darsi che il frumento, una volta passata la frontiera, fosse effettivamente destinato all'alimentazione degli animali, così come più volte indicato dal ricorrente. Tuttavia dal momento che lo stesso non è stato denaturato, bensì essiccato, il ricorrente non può beneficiare dell'aliquota di dazio prevista per il frumento destinato all'alimentazione degli animali, difettando i presupposti di base per una tale imposizione. Ciò indicato, va altresì rilevato che dagli atti dell'incanto non risulta poi che il ricorrente fosse titolare di una quota di contingente doganale o di un permesso generale d'importazione giustificante l'applicazione di un'aliquota ridotta. Non emerge neppure la prova dell'origine europea delle merci importate che avrebbe potuto giustificare l'applicazione dell'aliquota preferenziale prevista per i prodotti originari dell'UE (cfr. consid. 5.1.8.2 del presente giudizio), così come auspicato dal ricorrente. Non da ultimo, si osserva altresì come per le merci importate non sussista neppure un "impegno d'impiego", il quale avrebbe potuto giustificare l'applicazione di un'aliquota ridotta (cfr. consid. 5.1.8.1 del presente giudizio). Visto quanto precede, nonché come giustamente indicato dall'autorità inferiore, si deve dunque concludere che l'aliquota di dazio normale prevista per "il frumento non denaturato" alla voce di tariffa 1001.9039, in

vigore al momento delle importazioni e pertanto applicabile ai cereali importati tra il 15 luglio 2003 e il 30 novembre 2005, era di fr. 76.-- per 100 kg di peso lordo (cfr. distinta con descrizione della merce e calcolo dei tributi di cui all'allegato n. 15 annesso al processo verbale finale 18 settembre 2009 a carico del ricorrente [in: sottoincarto cartonato C.1.2 dell'inc. DGD]; estratti della tariffa doganale elettronica/Tares relativi agli anni 2003, 2004 e 2005 prodotti dall'autorità inferiore congiuntamente alla decisione penale 29 marzo 2011 [allegati al doc. C.2.3 dell'inc. DGD]). Ne discende, che i dazi doganali calcolati per il frumento importato tra il 15 luglio 2003 e il 30 novembre 2005 risultano corretti, di modo che la decisione impugnata va su questo punto confermata.

E. 5.5.4

Ciò stabilito, rimane ora da esaminare l'imposizione del mais.

E. 5.5.4.1

Per quanto attiene invece al mais (granoturco), il ricorrente nel proprio ricorso sostiene che conformemente alla tariffa pubblicata sul sito www.tares.ch, allo stesso andrebbe applicata la voce di tariffa 1005.9030, la quale nei rapporti con i paesi dell'Unione europea prevede un'aliquota di dazio di fr. 18.50 per 100 kg di peso lordo nei limiti del contingente doganale preferenziale. L'aliquota di dazio normale ammonterebbe invece a fr. 19.-- per 100 kg di peso lordo. A suo avviso, anche in questo caso l'aliquota di dazio applicata dalle autorità doganali sarebbe pertanto in contrasto con la tariffa pubblicata (cfr. ricorso 22 ottobre 2009, pag. 4). Al riguardo, l'autorità inferiore - sempre con rinvio nella propria risposta 30 agosto 2012 a quanto illustrato al punto II.8 della decisione penale 29 marzo 2011 e ai suoi allegati (cfr. doc. C.2.3 dell'inc. DGD, pag. 10 seg.) - segnala che per il mais la denaturazione non è necessaria affin-ché la merce venga imposta come prodotto destinato all'alimentazione animale. Essa sottolinea che anche in questo caso difettano la prova dell'origine dell'Unione europea nonché la rivendicazione della quota del contingente doganale al momento dell'importazione, le quali avrebbero giustificato l'applicazione di un'aliquota preferenziale. Anche in questo caso si applicherebbe dunque l'aliquota normale in vigore al momento delle importazioni.

E. 5.5.4.2

Come nel caso del frumento, va qui rilevato che dagli atti dell'in-carto non emerge la prova dell'origine europea delle merci importate che avrebbe potuto giustificare l'applicazione dell'aliquota preferenziale prevista per i prodotti originari dell'UE (cfr. consid. 5.1.8.2 del presente giudizio), così come auspicato dal ricorrente. Non risulta neppure che lo stesso fosse titolare di una quota di contingente doganale. In tali circostanze, al mais importato tra il 15 luglio 2003 e il 30 novembre 2005 vanno dunque applicate le aliquote di dazio normali in vigore al momento delle predette importazioni per la voce di tariffa 1005.9030 concernente il granoturco per l'alimentazione di animali, così come giustamente indicato dall'autorità inferiore (cfr. distinta con descrizione della merce e calcolo dei tributi di cui all'allegato n. 15 annesso al processo verbale finale 18 settembre 2009 a carico del ricorrente [in: sottoincarto cartonato C.1.2 dell'inc. DGD]; estratti della tariffa doganale elettronica/Tares relativi agli anni 2003, 2004 e 2005 prodotti dall'autorità inferiore congiuntamente alla decisione penale 29 marzo 2011 [allegati al doc. C.2.3 dell'inc. DGD]). Per maggiore chiarezza, qui di seguito le tariffe indicate e prese in considerazione dall'autorità inferiore vengono riassunte in maniera tabellare: periodo delle importazioni aliquota applicabile (voce di tariffa n. 1005.9030) dal 14 novembre 2003 al 2 dicembre

2003 fr. 18.-- per 100 kg di peso lordo dal 27 ottobre 2004 al 19 novembre 2004 fr. 26.-- per 100 kg di peso lordo dal 6 ottobre 2005 al 30 novembre 2005 fr. 21.-- per 100 kg di peso lordo Visto quanto precede, si deve concludere che i dazi doganali calcolati per il mais importato tra il 15 luglio 2003 e il 30 novembre 2005 risultano corretti. La decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne l'imposizione del mais operata dall'autorità inferiore.

E. 5.6

In considerazione del fatto che lo scrivente Tribunale ha confermato il pagamento dei postulati dazi doganali, si giustifica parimenti il pagamento dell'importo richiesto a titolo d'IVA, il cui calcolo - come giustamente indicato dallo stesso ricorrente (cfr. sub. lett. C; ricorso 22 ottobre 2009, pag. 5), nonché dallo scrivente Tribunale (cfr. consid. 5.3 del presente giudizio) - si fonda sulla medesima operazione che quella che fa nascere la pretesa doganale e dunque sull'importo dovuto a titolo di dazi doganali.

E. 6

Non da ultimo, per quanto concerne la richiesta di riconoscimento di B._____ quale debitore solidale per il pagamento dei tributi in oggetto ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 DPA espressa dal ricorrente con ricorso 22 ottobre 2009, si ricorda che il suo esame non compete allo scrivente Tribunale, bensì alle autorità penali (cfr. consid. 5.4.3 del presente giudizio). Detta richiesta sarebbe dunque irricevibile. Orbene, dal momento che l'autorità inferiore ha già avuto modo di riconoscere B._____ quale debitore solidale ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 DPA nell'ambito del procedi-mento penale parallelo (cfr. risposta 30 agosto 2012, pag. 4) e che lo stesso ricorrente ha ritirato, a giusta ragione, la propria richiesta in tal senso (cfr. replica 5 ottobre 2012, pag. 4), non vi è più alcun motivo per attardarsi ulteriormente sulla stessa.

E. 7

Il ricorrente invoca infine la sua buona fede, ritenendo che le autorità doganali avrebbero manifestato in varie fasi di considerare conforme alle prescrizioni l'attività d'importazione da lui svolta, radicando in lui la convinzione di operare correttamente e in buona fede (cfr. replica 5 ottobre 2012, pagg. 2-4).

E. 7.1

Il principio della protezione della buona fede, inscritto all'art. 2 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 2010) è un principio giuridico generale valido anche in diritto pubblico, derivante direttamente dall'art. 9 Cost. (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-393/2009 del 14 maggio 2011 consid. 5.2.4.2 con rinvii). Valido per l'insieme dell'attività dello Stato, il principio della buona fede conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si con-formino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 130 I 26 consid. 8.1, DTF 129 I 161 consid. 4; decisione del Tribunale amministrativo federale A-6956/2008 del 3 giugno 2010 consid. 4.1 con rinvii). Il principio della buona fede contraddistingue pure i rapporti tra le autorità fiscali e il contribuente; il diritto fiscale è tuttavia dominato dal principio della legalità, di modo che il principio della buona fede risulta avere in questo ambito un'influenza più limitata, soprattutto nei casi in cui vi entri in collisione (cfr. art. 5 Cost.; cfr. inoltre sempre DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 118 Ib 312 consid. 3b; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. ed., Zurigo 2002, pag. 28; decisione del Tribunale

amministrativo federale A-5949/2008 del 18 ottobre 2010 consid. 5.2). Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarsi, quand'anche esse risultassero errate, a condizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbia preso disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato il suo avviso (fra le tante, DTF 131 II 627 consid. 6.1 con rinvii; decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1374/2011 del 5 gennaio 2011 consid. 3 e A-1391/2006 del 16 gennaio 2008 consid. 2.3; Beatrice Weber-Dürler, *Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes*, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 103/2002, pag. 281 segg., con ulteriori rinvii a dottrina e giurisprudenza). La sola circostanza che l'autorità abbia lasciato trascorrere un periodo di tempo relativamente lungo o, a seconda dei casi, anche lungo, senza intervenire, non permette di appellarsi al principio della buona fede per mantenere una situazione illegale. Affinché ci si possa eccezionalmente avvalere di tale principio occorre che l'Autorità sia stata messa al corrente della situazione e che l'abbia poi lasciata sussistere con piena cognizione di causa (cfr. DTF 107 Ia 121 consid. 1c; decisione del Tribunale amministrativo federale A-5949/2008 del 18 ottobre 2010 consid. 5.2; Scolari, op. cit., n. 630).

E. 7.2

Il predetto principio della buona fede, va tuttavia ben distinto dall'essere in buona fede ai sensi dell'art. 3 CC (detta anche buona fede soggettiva), ovvero l'assenza del sentimento d'agire contrariamente al diritto nonostante l'esistenza di un'irregolarità giuridica (cfr. Paul-Henri Steinauer/Laurent Bieri, in: Pascal Pichonaz/Bénédict Foëx [ed.], *Commentaire Romand*, Code civil I, art. 1-359 CC, Basilea 2010, n. 4 ad art. 3 CC). Al riguardo, senza entrare nei dettagli, è fondamentale sottolineare che benché il fatto d'essere in buona fede possa rivestire un certo ruolo in diritto penale, ciò non è tuttavia il caso in diritto amministrativo. L'ignoranza della legge, in casu del diritto doganale, non protegge infatti il privato sotto il profilo della buona fede (cfr. A-393/2009 del 14 maggio 2011 consid. 5.2.4.2 con rinvii; Scolari, op. cit., n. 652).

E. 7.3

Nel caso concreto, il ricorrente adduce la propria buona fede sostenendo in sostanza di essersi sempre fidato delle rassicurazioni ottenute dalle autorità doganali. Egli indica che la medesima attività d'importazione sarebbe stata svolta prima del 2003 da E._____, con la collaborazione di B._____, senza che l'autorità doganale, dopo avere svolto una verifica in merito, intravedesse elementi di illiceità. Egli ritiene poi di aver ottenuto delle rassicurazioni da B._____, in merito al contratto d'affitto dei terreni siti nel Comune di Y._____ (Italia) dichiarati come terreni utilizzati per la coltivazione del frumento e del mais importato nel traffico rurale di confine. Aggiunge altresì d'aver presentato all'Ufficio doganale di Z._____ il contratto d'affitto, che è stato da quest'ultimo accettato senza riserve. Sottolinea inoltre che nel periodo dal 2003 al 2006, egli avrebbe inoltrato alle autorità competenti dodici moduli n. 13.15, debitamente vidimati e controfirmati per approvazione dall'ufficio tecnico del Comune di Y._____. Parimenti, la DCD avrebbe

regolarmente vidimato e controfirmato i formulari ch'egli avrebbe inoltrato all'Ufficio doganale Z. _____ tra il 2003 e il 2006, sancendo l'esenzione dai dazi doganali della merce importata. Tutto ciò, l'avrebbe dunque portato a fidarsi delle assicurazioni date dalle autorità doganali e a considerare come correttamente dichiarate le importazioni oggetto del presente litigio (cfr. replica 5 ottobre 2012, pagg. 2-4).

E. 7.4

Sennonché, alla luce della giurisprudenza e della dottrina summenzionate, tali allegazioni non possono trovare conferma nell'applicazione del principio della buona fede ai sensi del consid. 7.1 che precede. Infatti, dagli atti di causa non si evince alcuna promessa o assicurazione operata da parte delle autorità doganali in merito alla conformità del traffico rurale di confine sulla quale il ricorrente potesse fare affidamento. Oltretutto, le autorità doganali che ricevono la documentazione necessaria per il traffico rurale di confine non sono tenute ad esaminarne in modo approfondito l'autenticità e la veridicità. In effetti, in virtù del principio dell'autodichiarazione che governa il diritto doganale, alle persone tenute all'obbligo di denuncia viene attribuita una grande responsabilità, nonché un dovere accresciuto di diligenza nel compilare la dichiarazione doganale. Se da un esame sommario della dichiarazione doganale, nonché dei documenti acclusi alla stessa, non traspare alcun errore o difetto formale apparente, la stessa viene accettata dall'autorità doganale competente, con conseguente liberazione della merce liberata. La persona soggetta all'obbligo di denuncia non deve però poter approfittare del fatto che l'Ufficio doganale competente non abbia riscontrato vizi di forma (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.4 con rinvii). Nulla mutano alle predette conclusioni, le asserite assicurazioni ricevute da B. _____. Dette assicurazioni sono infatti ininfluenti, dal momento che la protezione della buona fede non si applica nei rapporti tra privati. Lo stesso discorso vale analogamente per le asserite assicurazioni ricevute dal Comune di Y. _____. Si ricorda infatti che solo le assicurazioni date dalle autorità doganali al ricorrente sono in grado di fondare, a determinate condizioni, la protezione della buona fede nei confronti di quest'ultime (cfr. consid. 7.1 del presente giudizio; DTF 131 II 627 consid. 6.2). L'esistenza o meno d'indicazioni o informazioni ricevute da terzi è pertanto irrilevante. Non da ultimo, si ricorda che per quanto concerne la riscossione a posteriori dei tributi doganali, rispettivamente dell'IVA, in virtù dell'art. 12 cpv. 1 DPA, l'esistenza di una colpa non è richiesta. Che il ricorrente abbia dunque agito o meno in buona fede (cfr. consid. 7.2 del presente giudizio) - ciò che potrà, se del caso, essere appurato nell'ambito del procedimento penale parallelo tutt'ora pendente - nulla muta pertanto al fatto che lo stesso in virtù dell'art. 12 cpv. 1 e 2 DPA, è tenuto al pagamento dei tributi per la merce non dichiarata correttamente, quale persona obbligata al pagamento dei tributi ai sensi degli artt. 9 e 13 vLD (cfr. consid. 5.4.1 e 5.4.2 del presente giudizio). Detta censura non può pertanto che essere respinta.

E. 8

Visto quanto precede, il ricorso va respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 12'500.-- (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato con l'anticipo spese di fr. 12'500.-- versato dal ricorrente il 10 agosto 2012. Al ricorrente non vengono assegnate

indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.